

S.r.l. in liquidazione: possibile il deposito del bilancio finale di liquidazione senza i bilanci ordinari precedenti

SINTESI OPERATIVA

Una S.r.l. può depositare il bilancio finale di liquidazione e arrivare alla cancellazione anche se mancano bilanci ordinari degli esercizi precedenti, perché nessuna norma subordina espressamente la chiusura della procedura alla loro regolarizzazione. Il liquidatore deve predisporre il bilancio iniziale di liquidazione e completare gli adempimenti previsti, gestendo l'eventuale rifiuto del Registro. Restano autonome le sanzioni per i bilanci non depositati e la responsabilità degli amministratori inadempienti: il debito non si trasferisce automaticamente sul liquidatore.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Capita più spesso di quanto si pensi. Una S.r.l. entra in liquidazione con alle spalle uno, due, talvolta anche cinque anni di bilanci d'esercizio mai depositati al Registro Imprese. Gli amministratori non hanno adempiuto all'obbligo ex **art. 2435 c.c.**, e ora il liquidatore – spesso nominato dopo anni di inerzia – si trova a dover chiudere la procedura senza una storia contabile regolare. La domanda è sempre la stessa: si può arrivare alla cancellazione senza aver prima regolarizzato i bilanci ordinari omessi? La risposta, in base alla normativa vigente e alla prassi prevalente delle Camere di Commercio, è sì. Con un quadro di responsabilità però tutt'altro che irrilevante.

IN BREVE

Una S.r.l. entra in liquidazione con anni di bilanci ordinari mai depositati al Registro Imprese. Gli amministratori che si sono succeduti non hanno mai provveduto agli adempimenti ex art. 2435 c.c., e ora il liquidatore – spesso la stessa persona che ha gestito la società – si trova a dover chiudere tutto senza una storia contabile regolare alle spalle. La domanda è: questo blocca la procedura di cancellazione? La risposta è no: né l'art. 2492 c.c. né l'art. 2495 c.c. pongono come condizione la previa regolarizzazione dei bilanci ante-liquidazione. Il Conservatore del Registro Imprese non ha titolo per rifiutare il bilancio finale su questa base. Tuttavia le conseguenze sono tutt'altro che trascurabili: le sanzioni ex art. 2630 c.c. si cumulano anno per anno, ricadono sugli amministratori in carica all'epoca delle omissioni (non sul liquidatore), e la prescrizione non decorre finché i bilanci non vengono depositati o la società non viene cancellata. Sul versante penale, in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale, l'omessa tenuta delle scritture contabili – distinta dall'omissione dei bilanci – può integrare la bancarotta semplice documentale.

L'OBLIGO DEL BILANCIO ORDINARIO: ART. 2423 E ART. 2435 C.C.

Fino al momento dello scioglimento, la S.r.l. è tenuta a redigere il bilancio d'esercizio ai sensi degli **artt. 2423 e seguenti c.c.** – stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario (ove obbligatorio) e nota integrativa – e a depositarlo al Registro Imprese entro 30 giorni dall'approvazione assembleare, ai sensi dell'**art. 2435 c.c.** L'assemblea deve essere convocata per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, prorogabili a 180 nei casi previsti dall'**art. 2364, secondo comma, c.c.** (richiamato per le S.r.l. dall'**art. 2478-bis c.c.**). I soggetti obbligati al deposito sono gli **amministratori** in carica alla data di scadenza, non il liquidatore che subentrerà eventualmente in seguito.

L'obbligo è autonomo rispetto all'esistenza di attività operative: anche la società inattiva è tenuta a redigere e depositare il bilancio fino all'iscrizione della delibera di scioglimento al Registro Imprese. La Cassazione ha chiarito che l'omissione reiterata costituisce un illecito permanente (Cass. n. 21503/2012), con importanti effetti sulla prescrizione delle sanzioni. Il sistema sanzionatorio è disciplinato dall'**art. 2630 c.c.**, che punisce l'omesso deposito con sanzione pecuniaria aumentata di un terzo nel caso specifico dei bilanci.

IL RACCORDO CON LA LIQUIDAZIONE: IL BILANCIO INIZIALE

Quando la società delibera lo scioglimento e nomina il liquidatore, si apre una fase di delicato raccordo contabile tra il periodo ante-liquidazione e la nuova gestione. L'**art. 2487-bis c.c.** impone agli amministratori cessanti di consegnare ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti e un rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Se i bilanci ordinari non sono mai stati depositati – o addirittura redatti – questa consegna diventa estremamente problematica e la sua lacunosità ricade in prima battuta sulla responsabilità degli ex amministratori.

L'**art. 2490, quarto comma, c.c.** prevede che nel bilancio iniziale di liquidazione – o nel primo bilancio annuale successivo alla nomina del liquidatore – debbano essere indicate le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, con illustrazione delle ragioni e delle conseguenze. Se non esiste alcun bilancio approvato nella storia della società, il liquidatore si trova nella necessità pratica di ricostruire la situazione patrimoniale a partire dalle scritture contabili disponibili. Questa ricostruzione è indispensabile anche ai fini della corretta determinazione del reddito dei periodi d'imposta ante-liquidazione non ancora dichiarati.

NESSUNA NORMA VIETA LA CANCELLAZIONE SENZA I BILANCI ORDINARI PREGRESSI

Il punto centrale dell'analisi è questo: l'**art. 2492 c.c.** – che disciplina il bilancio finale di liquidazione – non subordina la propria applicabilità al previo deposito dei bilanci d'esercizio ordinari. Richiede solo che la liquidazione sia conclusa, che il documento sia sottoscritto dai liquidatori e che sia accompagnato dalla relazione dei sindaci o del revisore legale, se nominati. Non vi è alcun richiamo, esplicito o implicito, alla regolarità dei depositi degli esercizi ante-liquidazione.

Lo stesso vale per l'**art. 2495 c.c.**, che regola la cancellazione: presuppone unicamente l'approvazione del bilancio finale (espressa o tacita ai sensi dell'**art. 2493 c.c.**) e la relativa istanza del liquidatore. Il Conservatore del Registro Imprese esercita un controllo di mera legittimità formale ai sensi dell'**art. 2189, secondo comma, c.c.**: verifica l'autenticità della sottoscrizione, la regolarità della domanda e l'allegazione dei documenti prescritti. Non ha titolo per estendere il controllo alla completezza storica dei depositi degli anni ante-liquidazione. Il Tribunale di Reggio Emilia (decreto del 29 febbraio 2016) ha ribadito che è illegittimo il diniego del Conservatore fondato su ragioni estranee al controllo formale-tipologico.

PUNTO CHIAVE

Sintesi normativa: i bilanci ordinari ex art. 2435 c.c. e il bilancio finale di liquidazione ex art. 2492 c.c. operano su piani giuridici distinti. L'omissione dei primi genera sanzioni e responsabilità in capo agli amministratori, ma non blocca la procedura di cancellazione. Il Conservatore non ha né il titolo né gli strumenti per effettuare una verifica storica dei depositi ante-liquidazione.

LA PRASSI DELLE CAMERE DI COMMERCIO: ORIENTAMENTO PREVALENTE

Nei fatti, la maggior parte delle CCIAA italiane accetta il deposito del bilancio finale anche quando risultano omissioni negli anni ante-liquidazione. La CCIAA di Padova (Guida Bilanci 2022, redatta con l'ODCEC locale) afferma esplicitamente che è possibile presentare il bilancio finale e la cancellazione anche in assenza di depositi pregressi, aggiungendo tuttavia che le omissioni saranno oggetto di controlli specifici e possibili segnalazioni alla Guardia di Finanza. La

CCIAA di Torino aderisce allo stesso principio. È sempre prudente contattare preventivamente l'Ufficio del Registro della CCIAA competente per verificarne l'orientamento operativo prima di presentare la pratica.

La CCIAA di Firenze, nelle Determinazioni del Conservatore (n. 481/2022 e n. 467/2023), invita le società a regolarizzarsi “depositando i bilanci mancanti oppure il bilancio finale di liquidazione con richiesta di cancellazione”: il termine “oppure” è significativo perché tratta le due strade come alternative equivalenti. Va precisato che, in questo contesto, il riferimento ai “bilanci mancanti” riguarda i bilanci di liquidazione ex art. 2490 c.c. – ma il principio della non-preclusione si estende, nella prassi prevalente, anche ai bilanci ordinari ante-liquidazione, poiché il controllo del Conservatore rimane formale-tipologico in entrambi i casi.

LA CANCELLAZIONE D'UFFICIO: QUALE NORMA SI APPLICA

È importante non confondere due meccanismi diversi di cancellazione d'ufficio. Il primo, disciplinato dall'**ultimo comma dell'art. 2490 c.c.**, riguarda le società già in liquidazione che non depositano i bilanci annuali di liquidazione per oltre tre anni consecutivi: non si applica, dunque, al caso dei bilanci ordinari ante-liquidazione. Il secondo, introdotto dall'**art. 40 del D.L. 76/2020** (convertito con L. 120/2020), riguarda invece le società di capitali non ancora in liquidazione che abbiano omesso i bilanci d'esercizio ordinari per cinque anni consecutivi, a condizione che ricorrano cumulativamente anche l'assenza di atti di gestione, la cancellazione dall'IVA e l'assenza di beni iscritti in pubblici registri mobiliari o immobiliari.

In questo secondo scenario, la CCIAA pubblica la comunicazione di avvio del procedimento nell'albo camerale online per **45 giorni consecutivi**, concedendo alla società la possibilità di regolarizzarsi. Il procedimento non interferisce con la facoltà della società di avviare autonomamente la liquidazione e depositare il bilancio finale prima che la cancellazione officiosa si concluda: la delibera di scioglimento “interrompe” di fatto la catena di omissioni che alimenta il procedimento ex art. 40 D.L. 76/2020. La cancellazione d'ufficio, se si perfeziona, produce gli stessi effetti estintivi della cancellazione ordinaria ex **art. 2495 c.c.**, ma senza il controllo del liquidatore sul piano di riparto.

SE IL REGISTRO RIFIUTA: COSA FARE

Nella prassi, le situazioni di rifiuto sono rare, ma non impossibili. Se il Conservatore nega il deposito del bilancio finale invocando l'assenza di bilanci ordinari pregressi, il richiedente dispone di due strumenti. Il primo è il ricorso al Giudice del Registro ai sensi dell'**art. 2189, ultimo comma, c.c.**: va proposto entro 8 giorni dalla comunicazione del diniego, e il Giudice del Registro – magistrato designato dal Tribunale – può ordinare l'iscrizione con decreto. Il secondo è il reclamo al Tribunale in composizione collegiale ex **art. 2192 c.c.**, proponibile entro 15 giorni dal provvedimento del Giudice del Registro.

Prima di avviare un contenzioso, è quasi sempre preferibile presentare un'istanza in autotutela al Conservatore, corredata delle argomentazioni normative sopra descritte. Un'istanza ben motivata – che richiami l'autonomia delle fattispecie ex artt. 2492 e 2495 c.c. rispetto all'art. 2435 c.c. e il limite del controllo formale-tipologico del Conservatore – risolve il problema nella quasi totalità dei casi senza necessità di ricorso giurisdizionale.

LE SANZIONI EX ART. 2630 C.C.: CHI PAGA E QUANTO

Anche se la cancellazione procede, le omissioni pregresse non vengono cancellate. L'**art. 2630 c.c.** prevede per l'omesso deposito del bilancio ordinario una sanzione base compresa tra 103 e 1.032 euro per ciascun soggetto obbligato. Il soggetto responsabile è l'**amministratore in carica alla data di scadenza** del termine per il deposito: non il liquidatore, che subentra solo dopo lo scioglimento. Se si tratta specificamente di bilanci, l'importo viene aumentato di un terzo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2630 c.c. In caso di pagamento in misura agevolata ex **art. 16 L. 689/1981**, l'importo si attesta attorno a 274 euro per bilancio e per soggetto. La società risponde in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'**art. 6 L. 689/1981**.

Questi importi si cumulano materialmente: ciascun anno di omissione è una condotta autonoma, e non si applica il cumulo giuridico previsto dall'**art. 8, primo comma, L. 689/1981**. La Cassazione ha escluso l'analogia con la continuazione penale ex art. 81 c.p. (Cass. nn. 5252/2011, 10775/2017, 10890/2018). Così, un amministratore con cinque bi-



lanci ordinari omessi si trova di fronte a circa 1.373 euro di sanzioni minime, più le spese di procedimento. Sul tema della prescrizione, la giurisprudenza qualifica l'omesso deposito come **illecito permanente** (Cass. n. 21503/2012): il termine quinquennale ex **art. 28 L. 689/1981** non inizia a decorrere finché il bilancio non viene depositato o finché la società non viene cancellata. Nella prassi, alcune CCIAA – come quella di Cuneo – applicano le sanzioni solo per gli ultimi cinque anni di omissione, indipendentemente dalla durata effettiva dell'inadempimento.

LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Le sanzioni pecuniarie sono la parte più visibile del problema, ma non necessariamente la più grave. Gli **amministratori** che hanno omesso i bilanci ante-liquidazione rispondono ai sensi dell'**art. 2476 c.c.** (responsabilità verso la società e i soci) e dell'**art. 2476, sesto comma, c.c.** (responsabilità diretta verso i creditori per violazione degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio). L'assenza di bilanci approvati priva i soci di qualsiasi strumento di monitoraggio della gestione e ostacola la ricostruzione delle operazioni ai fini dell'azione risarcitoria. Il liquidatore che rilevi irregolarità contabili nella documentazione ricevuta ex art. 2487-bis c.c. ha l'obbligo – nell'interesse della società e dei creditori – di segnalare la situazione e, se necessario, promuovere l'azione di responsabilità contro gli ex amministratori.

Sul versante penale, l'omesso deposito del bilancio in sé non costituisce reato dalla depenalizzazione introdotta dal **D.Lgs. 61/2002**. Ma la mancata redazione delle scritture contabili obbligatorie (libro giornale, libro degli inventari) – distinta dall'omissione del deposito del bilancio – espone a ben altra responsabilità: la Cassazione penale (Sez. V, n. 3016 del 3 dicembre 2024) ha precisato che l'omissione del bilancio non esonera dall'obbligo di tenuta dei libri, la cui violazione integra la bancarotta semplice documentale in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale. Se all'omissione dei bilanci si accompagna l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi con imposta evasa superiore a 50.000 euro, entra in gioco il reato tributario ex **art. 10 D.Lgs. 74/2000**.

IL PERCORSO OPERATIVO: QUATTRO STRADE A CONFRONTO

In concreto, il professionista che vuole accompagnare la società alla cancellazione si trova davanti a quattro percorsi possibili, con costi e tempistiche molto diversi tra loro.

Opzione A – La più rapida: deliberare lo scioglimento, nominare il liquidatore, redigere il bilancio iniziale di liquidazione (raccordandosi con le scritture contabili disponibili), e presentare direttamente il bilancio finale ex **art. 2492 c.c.** con contestuale istanza di cancellazione. Prima del deposito, è prudente contattare la CCIAA competente per verificarne la disponibilità. Il bilancio finale deve includere il piano di riparto (anche a zero, se non vi è attivo). Il deposito avviene telematicamente con modulo S3 (codice atto 730) e richiesta di cancellazione (codice atto A14). Se l'assemblea approva all'unanimità con rinuncia al reclamo, la cancellazione è contestuale; in caso di approvazione tacita, occorre attendere il decorso del termine di 90 giorni senza reclamo ai sensi dell'**art. 2493 c.c.** I libri sociali vanno poi depositati ex **art. 2496 c.c.**, e si comunica la cessazione all'Agenzia delle Entrate e all'INPS/INAIL. Le sanzioni ex art. 2630 c.c. per i bilanci ordinari omessi restano dovute dagli ex amministratori e vengono gestite separatamente.

Opzione B – La più sicura: depositare prima tutti i bilanci ordinari omessi (modulo B, codice atto 711), pagare le relative sanzioni, poi deliberare lo scioglimento e procedere con il bilancio finale di liquidazione e la cancellazione. Elimina qualsiasi rischio di rifiuto, chiude tutti i fronti di responsabilità per omissione degli amministratori e garantisce una base contabile corretta per il bilancio iniziale di liquidazione. Richiede da 3 a 6 mesi e costi più elevati, ma è la scelta obbligata quando vi sia concreta esposizione ad azioni di responsabilità o quando i bilanci omessi siano necessari per ricostruire la posizione fiscale della società.

Opzione C – La residuale: attendere la cancellazione d'ufficio se ricorrono le condizioni dell'**art. 40 D.L. 76/2020** (cinque anni di bilanci omessi, assenza di atti di gestione, cancellazione IVA, assenza di beni in pubblici registri). Il Conservatore avvia il procedimento, pubblica la comunicazione nell'albo camerale online per 45 giorni consecutivi, e poi dispone la cancellazione. Non elimina le sanzioni e produce un'estinzione non controllata, senza piano di riparto. Non è una scelta strategica: è ciò che accade quando non si sceglie nulla.

Opzione D – Il ricorso: se la CCIAA rifiuta il deposito del bilancio finale, il liquidatore propone ricorso al Giudice del Registro entro 8 giorni dalla comunicazione del diniego (art. 2189, ult. co. c.c.), con decreto reclamabile al Tribunale colle-



giale entro 15 giorni (art. 2192 c.c.).



STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)

Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (18/03/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventican

STUDIO PIZZANO